

PROTOCOLLO

FINALIZZATO A FACILITARE L'APPROVVIGIONAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MASCHERINE
GENERICHE, CHIRURGICHE E DPI AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ADERENTI/ASSOCIATE A ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA OPERANTI NELLA REGIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI

(PARTI)

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

(ADM),

E

LA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

(LA REGIONE)

VISTO il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

VISTO il Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare l'art. 74 che prevede la possibilità per l'Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure per essere messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché per essere importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

VISTA inoltre la Direttiva CE n. 132 del 19 ottobre 2009 del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'art. 143 lett. b) e c), della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

VISTO l'art. 51 della citata Direttiva CE n. 132/ 2009, che prevede l'ammissione in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i beni importati da Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure per essere messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché per essere importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

VISTA la determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020 con cui, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 6/2020, sono stati definiti i presupposti e le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento di merci con "svincolo diretto" e con "svincolo celere";

TENUTO CONTO delle conseguenti Informativa Prot. 147376 e 149415 del 19 maggio 2020 con le quali sono state fornite istruzioni, rispettivamente, per le Associazioni di categoria e per gli Spedizionieri/Importatori, su come sottoscrivere e dare attuazione a Protocolli d'intesa con Regioni, Enti Territoriali e Pubbliche Amministrazioni, finalizzati alla distribuzione gratuita di DPI e mascherine ai dipendenti delle aziende e delle imprese operanti in un determinato territorio;

VISTA la Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e fatta salva la possibilità di proroga, l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione, ed estendo tale beneficio agli acquisti fatti per conto di Enti pubblici o enti governati dal diritto pubblico;

VISTA la determinazione direttoriale n. 107042 del 03/04/2020 con la quale sono state ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 con il quale sono state dettate le norme per la prima gestione della "Fase 2" dell'attuale emergenza epidemiologica;

VISTA l'ordinanza n. 9/2020 del 9/4/2020, con cui il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha dettato disposizioni circa le informazioni da rendere al pubblico all'atto della vendita delle mascherine chirurgiche;

VISTA la Circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate che consente l'applicazione dell'esenzione dai dazi e dall'IVA ai soggetti aventi titolo laddove l'importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario;

VISTO il Protocollo d'intesa siglato, in data 7 maggio 2020 (prot. n. 0143212), tra ADM e la Confartigianato Imprese (Confartigianato), teso a consentire la stipula di intese, come quella presente, tra ADM, i singoli Enti Territoriali e le articolazioni di Confartigianato, al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti

delle imprese loro associate di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del COVID-19;

VISTO il Protocollo d'intesa siglato, in data 7 maggio 2020 (prot. n. 0143211), tra ADM e la Confederazione generale dei Trasporti e della Logistica (Confetra), teso a consentire la stipula di intese, come quella presente, tra ADM, i singoli Enti Territoriali e le articolazioni di Confetra, al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti delle imprese loro associate di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del COVID-19;

VISTO il Protocollo d'intesa siglato, in data 11 maggio 2020 (prot. n. 0143178), tra ADM e la Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi (Confesercenti), teso a consentire la stipula di intese, come quella presente, tra ADM, i singoli Enti Territoriali e le articolazioni di Confesercenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti delle imprese loro associate di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del COVID-19;

VISTO il Protocollo d'intesa siglato, in data 19 maggio 2020 (prot. n. 0149155), tra ADM e la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), teso a consentire la stipula di intese, come quella presente, tra ADM, i singoli Enti Territoriali e le articolazioni di Confagricoltura, al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti delle imprese loro associate di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del COVID-19;

VISTO il Protocollo d'intesa siglato, in data 22 maggio 2020 (prot. n. 0153674), tra ADM e la Confcommercio Imprese per l'Italia (Confcommercio), teso a consentire la stipula di intese, come quella presente, tra ADM, i singoli Enti Territoriali e le articolazioni di Confcommercio, al fine di favorire la distribuzione gratuita a dipendenti delle imprese loro associate di mascherine generiche, chirurgiche e DPI utili a contrastare la diffusione del COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine "generiche", "chirurgiche" e di DPI in esito al prossimo avvio della così detta "Fase 2";

CONSIDERATO che ADM, in forza della normativa unionale e nazionale di settore, svolge un importante ruolo nel controllo del traffico transfrontaliero delle merci da Paesi terzi, anche attraverso il controllo degli attori della catena logistica;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge costituzionale n. 3 del 2001 la "tutela della salute" rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che nell'attuale fase di emergenza sanitaria tale tutela può essere compiutamente assicurata solo ove venga garantita un'adeguata diffusione e distribuzione del materiale di protezione individuale e delle mascherine necessarie a prevenire il contagio e la diffusione da COVID-19 e che, conseguentemente, evidente, attuale e concreto risulta l'interesse della Regione a che tali strumenti siano distribuiti e utilizzati nel modo più efficace possibile;

AL FINE DI semplificare, razionalizzare ed efficientare la filiera di distribuzione di mascherine, del materiale DPI e di beni mobili da utilizzare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, assicurare una capillare distribuzione degli stessi per consentire che la fase di allentamento degli obblighi di distanziamento sociale e di ripresa delle attività economiche avvenga fatto salvo il superiore interesse alla tutela della salute delle persone, e, al contempo, snellire il sistema di controlli;

le parti in epigrafe,

CONVENGONO E DETERMINANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Attività della Regione)

1. La Regione, avendo interesse ad adottare misure volte a consentire un maggiore protezione della cittadinanza dai rischi ambientali legati all'emergenza del COVID 19, e a facilitare la fornitura su base gratuita alla popolazione di strumenti utili alla tutela e protezione della salute o di strumenti comunque utili alla protezione dall'ambiente circostante, e ADM concludono con le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria di imprese, aziende e esercizi commerciali, citate in premessa o di altre che si dovessero aggiungere, protocolli d'intesa finalizzati ad effettuare a propria cura e spese ma per conto e nell'interesse della Regione, ordini di mascherine generiche, chirurgiche e DPI, aventi i requisiti di legge ai fini dello sdoganamento, da distribuire gratuitamente nell'ambito delle attività e degli esercizi svolti nel territorio regionale al personale e/o ai clienti delle imprese associate/aderenti alle stesse.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 conterranno, in dettaglio, gli impegni che verranno assunti da ADM, dalla Regione e dalle emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria relativamente a quanto stabilito nei commi successivi.
3. In particolare, le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria, anche per il tramite di soggetti incaricati, ordineranno i prodotti con la dicitura "*Per conto e nell'interesse della Regione del Friuli Venezia Giulia*", utilizzando, per ogni ordine, un unico modulo di svincolo diretto nel quale indicare, ricorrendo le condizioni di cui alla Determinazione Direttoriale prot. 107042 del 03 aprile 2020, il diritto a beneficiare del regime di esenzione fiscale. Per determinare il quantitativo dei prodotti da ordinare, le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria raccoglieranno e cumuleranno i quantitativi di tali prodotti di cui abbisognano le imprese associate presenti sul territorio della Regione. Copia della distinta con la ripartizione per impresa dei quantitativi ordinati sarà consegnata a ADM contestualmente al modulo di svincolo diretto e alla Regione contestualmente alla comunicazione di cui al comma seguente.
4. Le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria daranno notizia alla Regione di ogni ordinativo effettuato ai sensi del presente Protocollo, inviando la distinta di cui al comma precedente e le informazioni relative al controvalore complessivo dell'ordine e al giorno in cui è avvenuto lo svincolo. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica successivamente indicato dalla Regione.
5. La Regione, ai fini dei possibili successivi controlli di cui all'art. 77 del citato Regolamento CE 1186/2009, terrà conto in apposito registro dell'evenienza degli acquisti di materiale utile al contrasto al COVID-19 distribuito gratuitamente nel suo interesse e per proprio conto in esenzione di IVA e Dazi doganali.
6. Ogni onere economico relativo all'acquisto dei prodotti sarà esclusivamente a carico delle emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria o degli Enti alle stesse associati.
7. Successivamente allo sdoganamento della merce componente tali ordini, le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria cureranno la distribuzione alle singole imprese associate dei quantitativi di mascherine e DPI che le stesse destineranno alla distribuzione gratuita ai loro dipendenti e/o al pubblico.
8. Le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria daranno comunicazione alle Autorità preposte al controllo delle certificazioni di qualità rilasciate dai produttori della merce acquistata e allegheranno documentazione al sopra richiamato modulo di svincolo diretto assicurandosi che essa sia presentata in

Dogana all'atto della richiesta di sdoganamento della merce, e cureranno ogni altro incombente doganale.

9. Le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria, sentita la Regione, informeranno le imprese e la popolazione della procedura determinata dal presente accordo, fornendo alle imprese indicazioni sulle modalità operative della sua concreta attuazione e sul numero massimo di mascherine che procapite possono essere distribuite gratuitamente in un determinato arco temporale.
10. Relativamente alla distribuzione gratuita delle mascherine e dei DPI, le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria cureranno che sulle confezioni sia apposta la dicitura "*Per la distribuzione gratuita*".
11. Le emanazioni territoriali delle Associazioni di categoria garantiranno che la distribuzione dei prodotti avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge e con le corrette informazioni. La Regione verificherà la correttezza della documentazione trasmessa ai fini della compilazione del registro di cui al comma 5.

Articolo 2

(Attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

1. ADM provvederà, tramite proprie direttive interne, a garantire che gli ordini effettuati in base al presente protocollo siano sdoganati con le procedure più celeri a disposizione e in esenzione di iva e dazi doganali, fornendo la necessaria assistenza amministrativa.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Le procedure di cui al presente Protocollo, da applicarsi nella vigenza della situazione emergenziale legata al contagio e alla diffusione di COVID 19, sono da considerarsi prevalenti, limitatamente al periodo dell'emergenza, nei confronti delle attività e delle procedure adottate normalmente. Le stesse verranno meno al cessare della situazione emergenziale o in caso di interventi normativi, comunitari o nazionali, che non ne rendano più possibile l'applicazione.
2. Le Parti contraenti provvedono, con proprie determinazioni, assunte in conformità ai propri ordinamenti interni, alla attuazione del presente protocollo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee e adeguate misure di sicurezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli ulteriori principi e regole contenute nel Regolamento UE/2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
3. Il seguente protocollo si applica alle procedure in corso alla data di sottoscrizione e le attività sin qui svolte si intendono ratificate dalle Parti.

Roma/Trieste, 8 giugno 2020

ADM
Il Direttore Generale

Marcello Minenna
(firmato digitalmente)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Presidente

Massimiliano Fedriga
(firmato digitalmente)